

Legge regionale 10 dicembre 1998, n.88

**Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie regionali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142 (Ordinamento delle autonomie locali).

Art. 2

(Forme di raccordo e processi di concertazione)

1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui

alla presente legge e alle altre normative in attuazione della l. 59/1997.

2. La concertazione di cui al comma precedente e' attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunita' montane della Toscana da queste formalmente costituite.

3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di livelli e modalita' di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa.

4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).

#### Art. 3

(Funzioni riservate alla Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potesta' normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

- a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonche', per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
- c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;
- d) il coordinamento dei sistemi informativi;
- e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle altre normative attuative della medesima.

#### Art. 4

(Funzioni conferite agli Enti locali)

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alla Province ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

2. Ove si renda necessaria una specificazione delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi della presente legge, a cio' si provvede mediante regolamenti di esecuzione approvati dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse alla Regione, e di contestuale decorrenza dell'esercizio

delle funzioni e dei compiti conferiti, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.112/1998 e all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. I regolamenti di esecuzione individuano anche le funzioni il cui esercizio puo' essere delegato dalle Province ai Circondari, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 77/1995 e dell'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo). Tale individuazione tiene luogo, per cio' che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della LR 77/1995.

4. I regolamenti di esecuzione disciplinano anche i procedimenti concernenti le funzioni conferite al fine di semplificare e accelerare i procedimenti stessi nel rispetto dei criteri e principi di cui all'art.20, comma 5, della legge n. 59/1997.

5. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, e' attribuita alle Province.

6. In nessun caso le norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti gia' delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5

(Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni)

1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, il Consiglio regionale approva la definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime, tenendo conto delle circoscrizioni territoriali delle Comunita' Montane e dei Circondari di cui all'art. 4 comma 3, nonche' di altri livelli gia' individuati per l'esercizio di altre funzioni. Alla proposta di deliberazione provvede la Giunta regionale con le procedure di cui all'art. 2.

2. Ove il livello ottimale di esercizio coincida con la Comunita' Montana, le funzioni sono esercitate dalla medesima; negli altri casi, i Comuni interessati, entro il termine stabilito nella sede di concertazione o comunque entro centoventi giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, organizzano l'esercizio associato delle funzioni, stabilendone il soggetto, le forme e le procedure. Il procedimento e' promosso dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina anche le modalita' transitorie di esercizio nel livello ottimale individuato.

3. I regolamenti di esecuzione di cui all'art. 4, comma 2, e gli atti di programmazione regionali individuano le modalita' di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali.

4. Fino alla costituzione della Citta' Metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell'Area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalita' di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento e' promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

- a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
- b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
- c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.

3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato Regionale di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalita' di cui

al comma 2.

4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

Art. 7

(Attribuzione delle risorse)

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.

Art. 8

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, si applicano nelle materie oggetto della presente legge anche in ordine alle funzioni conferite dalla Regione non in attuazione della l. 59/1997.

Capo II

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 9

(Disciplina generale delle funzioni)

1. Nella materia "urbanistica e pianificazione territoriale" di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto e' riservata alla Regione l'individuazione delle zone sismiche.

2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sono disciplinati dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge.

Art. 10

(Modifiche all'art. 3 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della LR 5/1995 e' aggiunto il seguente comma: "4 bis. La Regione incentiva ed agevola, ai fini del governo del territorio, anche su richiesta dei Comuni,

l'integrazione fra le attività delle strutture tecniche dei Comuni medesimi nelle forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142".

#### Art. 11

(Modifiche all'art. 6 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

1. Alla lett. b del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 5/1995 e' aggiunto al termine il seguente alinea "aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate".

#### Art. 12

(Modifiche all'art. 17 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

1. Al termine del comma 6 dell'art. 17 della LR 5/1995 e' aggiunta la frase "Copia del piano adottato e' contestualmente trasmessa alla Giunta regionale."

2. Il comma 8 dell'art. 17 della LR 5/1995 e' cosi' sostituito "8. Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del deposito o dalla data del ricevimento da parte della Regione degli elaborati del piano adottato, se posteriore, la Giunta regionale puo' pronunciarsi sulla conformita' del piano adottato alle prescrizioni del P.I.T., indicando ove occorra le modifiche da apportare a tal fine."

3. Al termine del comma 9 dell'art. 17 della LR 5/1995 e' aggiunta la frase: "Copia del piano approvato e' immediatamente trasmessa alla Giunta regionale".

4. Dopo il comma 11 dell'art. 17 della LR 5/1995 e' aggiunto il seguente comma: "11 bis. Al fine di attribuire al Piano territoriale di coordinamento il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della tutela del suolo e della tutela delle bellezze naturali, le amministrazioni statali competenti partecipano alle conferenze di programmazione e alle stesse e' inviato il progetto preliminare del PTC e il PTC adottato. La deliberazione delle Province di approvazione del PTC di cui al comma 9 da atto delle eventuali intese intervenute con le amministrazioni statali".

#### Art. 13

(Modifiche all'art. 30 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

1. Il comma 4 dell'art. 30 della LR 5/1995 e' cosi' sostituito: "4. Il progetto e' depositato nella sede del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. L'effettuato deposito e' immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del progetto adottato e' contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla

Provincia."

Art. 14

(Modifiche all'art. 36 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

1. All'art. 36, comma 11 della LR 5/1995 e' aggiunto il seguente periodo:

"Ove l'ente proponente, a seguito di osservazioni, ritenga di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9".

Art. 15

(Modifiche all'art. 39 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

1. Il comma 1 dell'art. 39 della LR 5/1995 e' sostituito dal seguente: "1. I Comuni, entro dieci anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale avvenuta ai sensi dell'art. 11 della LR 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni, o dell'art. 40 della presente legge, sono tenuti ad avviare il procedimento per l'approvazione del Piano strutturale e del regolamento urbanistico e a concluderlo entro due anni dall'avvio. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico generale approvato prima dell'1 gennaio 1989, sono tenuti, entro il 31 dicembre 1998 ad avviare il procedimento per l'approvazione del Piano strutturale e del regolamento urbanistico ed a concluderlo entro due anni dall'avvio".

Art. 16

(Modifiche all'art. 40 della LR 16 gennaio 1995 n. 5)

1. Il comma 3 dell'art. 40 della LR 5/1995 e' cosi' sostituito: "3. Il piano attuativo o la variante sono adottati dal Comune e sono depositati nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. L'effettuato deposito e' immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del piano attuativo o della variante sono contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e alla Provincia".

2. Il comma 5 dell'art. 40 della LR 5/1995 e' cosi' sostituito: "5. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto del piano attuativo o della variante e' sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale".

3. Il comma 7 dell'art. 40 della LR 5/1995 e' cosi' sostituito: "7. La deliberazione di approvazione e' immediatamente trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia ed e' pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione".

### Capo III

## PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

### Art. 17

(Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze)

1. Nella materia "protezione della fauna e della flora" di cui agli artt. 68 e seguenti del decreto sono riservati alla Regione i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite dalla Regione dal Decreto legislativo 4/6/1997, n. 143).

### Art. 18

(Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze)

1. In ordine alle "attività a rischio di incidente rilevante" di cui all'art. 72 del decreto, sono riservate alla Regione:
  - a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;
  - b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione con il comma 1.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

### Art. 19

(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione)

1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all'art. 74 del decreto è riservato alla Regione l'esercizio delle relative funzioni.

## Art. 20

(Inquinamento delle acque. Riparto di competenze)

1. Nella materia "inquinamento delle acque" di cui agli artt. 79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

- a) la verifica della compatibilita' dei piani di risanamento delle acque;
- b) l'autorizzazione alla deroga relativamente ai criteri generali per l'idoneita' alla balneazione delle acque costiere;
- c) la definizione dei criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;
- d) la tenuta e aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.

2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in particolare:

- a) il monitoraggio della qualita' delle acque interne e costiere;
- b) la designazione, classificazione e monitoraggio della qualita' delle acque destinate alla vita dei pesci e tenuta dei relativi elenchi ivi compresa l'emanazione di ordinanze urgenti;
- c) la designazione, classificazione e monitoraggio della qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi.

3. E' attribuita ai Comuni la determinazione delle aree di salvaguardia dei siti di presa delle acque destinate al consumo umano.

## Art. 21

(Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze)

1. Nella materia "inquinamento atmosferico" di cui agli artt. 82 e seguenti del decreto e' riservata alla Regione l'individuazione di aree nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento.

2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare:

- a) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- b) la tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

## Capo IV

VIABILITA'

## Art. 22

### (Funzioni della Regione)

1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

- a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, ivi compresa la progettazione preliminare delle strade ed autostrade regionali;
- b) il coordinamento delle funzioni, attribuite alle Province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;
- c) la approvazione dei progetti delle strade regionali;
- d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;
- e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;
- f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;
- g) la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali e le strade statali;
- h) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.

2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all'art.101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le Province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuite alla competenza delle Province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.

3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.

4. Il Consiglio regionale determina con apposito atto le modalità per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.

## Art. 23

### (Funzioni delle Province)

1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del

decreto, sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare:

- a) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali ad esclusione di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, lettera a);
- b) la classificazione e declassificazione delle strade, comunali e vicinali. Alla classificazione delle strade comunali e vicinali si provvede d'intesa con i Comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione o declassificazione provvede la Regione.

2. Le attività di progettazione e costruzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo sono esercitate dalla Provincia, individuata nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, in relazione al prevalente interesse dell'opera.

3. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono devoluti alle Province che li destinano alle attività di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

#### Art. 24

(Disposizioni procedurali in materia di viabilità)

1. Il Consiglio regionale approva il programma triennale di intervento, aggiornato annualmente, sulle strade regionali, con il quale si ripartiscono le risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare, fissando altresì il termine per la redazione dei progetti e per l'esecuzione delle opere.

2. Per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali, o di interventi sulla viabilità che comunque comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della LR 76/1996, promosso dalla Regione. Tale accordo disciplina anche le modalità ed i tempi di realizzazione dell'opera, in coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 1. L'approvazione di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

3. Per l'approvazione delle opere da realizzarsi in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non sia stato concluso l'accordo di programma da tutte le amministrazioni interessate o l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari delle stesse amministrazioni, si può provvedere, su

proposta della Giunta, mediante deliberazione del Consiglio regionale. Tale approvazione produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali e provinciali senza necessita' di ratifica da parte dei rispettivi organi consiliari.

## Capo V OPERE PUBBLICHE

### Art. 25 (Opere pubbliche. Riparto di competenze)

1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni delegate dallo Stato nonche' quelle concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale.

2. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonche' l'edilizia di culto.

3. Il Consiglio regionale determina con apposito atto le modalita' per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.

## Capo VI TRASPORTI

### Art. 26 (Funzioni della Regione)

1. Nella materia "trasporti" di cui agli artt. 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

- a) l'individuazione dei criteri per il rilascio di concessioni su aree del demanio lacuale e fluviale;
- b) l'estimo navale;
- c) l'individuazione degli aeroporti di interesse regionale.

### Art. 27 (Funzioni delle Province e dei Comuni)

1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai Comuni o all'Autorita' di Ambito ai sensi del comma 4 o non delegate alle stesse Province ai sensi del comma 2.

2. Sono delegate alle Province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di

rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.

3. Sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale. Sono trasferite al Comune di Pisa le funzioni già delegate con legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno - Canale dei Navicelli) concernenti la navigazione interna.

4. Sono attribuite alle Autorità di Ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.

## Capo VII ENERGIA

### Art. 28 (Funzioni della Regione)

1. Nella materia "energia" di cui agli artt. 28 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

- a) le concessioni per l'esercizio delle attività elettriche;
- b) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e di impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 Km. e le relative varianti;
- c) l'attuazione del Piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- d) la definizione, nell'ambito del Piano energetico regionale, degli standard tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, e di procedure amministrative semplificate per la loro realizzazione in conformità agli standard di cui sopra;
- e) l'assistenza agli enti locali per le attività di informazione e formazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme

per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

f) il rilascio di permessi di ricerca e concessione di

- coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma  
nonche' la concessione dei relativi contributi finanziari;
- g) la polizia mineraria;
  - h) la determinazione delle tariffe da corrispondere da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi entro i limiti massimi fissati dallo Stato;
  - i) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

#### Art. 29

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai Comuni ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in particolare:

- a) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non riservate alla Regione;
- b) le funzioni relative all'esercizio di reti di oleodotti e gasdotti;
- c) le funzioni relative alla coltivazione e allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma.

2. Le competenze di cui al comma 2 dell'art. 31 del decreto sono esercitate dalle Province in conformita' al Piano energetico regionale.

#### Capo VIII

#### PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 30

(Funzioni della Regione)

1. Nella materia di "protezione civile", di cui agli artt. 107 e seguenti del decreto, sono riservate alla Regione:

- a) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185 (Nuova disciplina del Fondo solidarieta' nazionale);
- b) l'organizzazione generale del volontariato e il coordinamento del relativo utilizzo;
- c) i compiti attinenti lo spegnimento degli incendi boschivi, secondo la disciplina della legge regionale 13 agosto 1996, n. 73 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

2. E' altresì riservato alla Regione nel rispetto delle competenze dello Stato, l'esercizio dei poteri sostitutivi

relativi all'attuazione degli interventi urgenti per prevenire e fronteggiare eventi calamitosi.

#### Art. 31

(Funzioni delle Province)

1. E' attribuita alle Province, relativamente alla previsione e prevenzione di rischi e all'emergenza:

- a) l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite;
- b) l'organizzazione e il coordinamento del volontariato nell'ambito provinciale.

#### Art. 32

(Riordino della normativa)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede al riordino della normativa concernente le attivita' di protezione civile.

### Capo IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 33

(Rinvii)

1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, valutazione di impatto ambientale, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con separati provvedimenti legislativi.

2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).